

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00915 Vacca: Sulla situazione e gestione della Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-01308 Bossa: Sulla situazione di Villa d'Elboeuf di Portici (NA)	49
5-01397 Turco: Sulla salvaguardia dei beni e reperti storici e militari della prima guerra mondiale	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	54
5-01488 Carocci: Sul riordino degli archivi di Stato	49
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	57
5-01536 Ghizzoni: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica ..	50
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	59
5-02083 Giancarlo Giordano: Su talune posizioni economiche concernenti il personale A.T.A. della scuola	50
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	61
5-02430 Palmieri: Sui progetti « Smart cities »	50
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	62
Sui lavori della Commissione	51
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca	51

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Francesca Barracciu, il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00915 Vacca: Sulla situazione e gestione della Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP).

Il sottosegretario Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianluca VACCA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur prendendo atto, infatti, dell'impegno assunto dal Governo nel sollecitare il CONI a recepire e applicare in

tempi brevi il codice di comportamento sportivo, stigmatizza il fatto che la situazione delineata nell'interrogazione non abbia subito alcun mutamento. Evidenzia, in proposito, che il presidente della Federazione italiana *hockey* e pattinaggio, Sabatino Aracu, essendo stato destinatario di un provvedimento di condanna in primo grado alla pena di quattro anni di reclusione e all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, dovrebbe essere sospeso dalla carica direttiva rivestita, analogamente a quanto già avvenuto a seguito della condanna in primo grado, qualche tempo fa, di una tesserata. Stigmatizzando quindi tale disparità di trattamento, invita nuovamente il CONI ad intervenire, in applicazione dell'articolo 11 del codice di comportamento sportivo, che, al fine di tutelare l'onorabilità degli organismi sportivi, prescrive la immediata sospensione in via cautelare dei soggetti che siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per una serie di delitti, tra i quali figurano quelli compiuti dal presidente Aracu.

Ritiene necessario, altresì, intensificare i controlli ai quali sono sottoposti gli enti pubblici non economici che gestiscono fondi pubblici, come il CONI, e a tal fine invita il Governo a valutare l'ipotesi del commissariamento della federazione sportiva, essendosi verificate gravi irregolarità nella gestione e gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi.

Preannunzia, al riguardo, che provvederà a sottoporre la questione delineata nell'atto di sindacato ispettivo anche all'attuale presidente del CONI, ritenendo essenziale che sia adeguatamente garantita l'esigenza di trasparenza.

5-01308 Bossa: Sulla situazione di Villa d'Elboeuf di Portici (NA).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la collega Bossa ha fatto richiesta di rinviare, lo svolgimento dell'interrogazione ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-01397 Turco: Sulla salvaguardia dei beni e reperti storici e militari della prima guerra mondiale.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Barracciu, invitando il Governo ad intraprendere interventi specifici finalizzati ad assicurare una piena salvaguardia dei beni e dei reperti storici e militari della prima guerra mondiale. Preannunzia, quindi, che interesserà della questione direttamente la regione Veneto.

5-01488 Carocci: Sul riordino degli archivi di Stato.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur riconoscendo l'impegno dell'esecutivo a garantire la tutela e la valorizzazione dell'Archivio di Stato di Genova, del quale lo stesso rappresentante del Governo ribadisce l'importante valore storico e culturale, si rammarica, tuttavia, del fatto che l'ipotesi di un declassamento dell'Archivio medesimo non appaia del tutto scongiurata. Manifesta infatti la preoccupazione che le politiche di *spending review* promosse dal Governo determinino il depotenziamento e la mortificazione delle strutture territoriali, delle quali invece occorre valorizzare l'autonomia. Auspica, d'altro canto, che il Governo provveda a stanziare risorse per il re-

stauo degli edifici afferenti all'Archivio, con conseguente risparmio nell'affitto delle sedi dell'Istituto, ponendo in essere quindi una proficua operazione di *spending review*.

5-01536 Ghizzoni: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur nella consapevolezza che non sia ascrivibile al Ministro in carica la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei che ha introdotto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), stigmatizza il mancato riferimento, nella risposta, al rapporto di monitoraggio nelle classi terze dell'anno scolastico 2012/2013, recentemente elaborato dal Dipartimento per l'istruzione del MIUR, che sintetizza i risultati della prima fase di applicazione della metodologia CLIL nei licei linguistici, di cui il Governo dovrebbe invece tenere conto. Ritiene che l'impegno del Governo nel perseguire l'adozione della metodologia CLIL al fine di garantire le competenze linguistiche richieste e necessarie per corrispondere alle rinnovate esigenze della società, sia foriero di ambiguità e contraddizioni evidenti. Innanzitutto, reputa che i docenti in servizio, non avendo concluso i corsi di formazione approntati dal Ministero, non siano stati adeguatamente e preventivamente formati. In secondo luogo, giudica non congrua la proposta di abbassare ad un livello B2 le competenze richieste ai docenti. Tale livello corrisponde a quello che gli stessi studenti raggiungono a conclusione del ciclo di istruzione secondaria e risulta quindi inadeguato per impartire l'insegnamento di una disciplina curriculare non linguistica.

Evidenza, altresì, l'incertezza nei criteri di valutazione, che oscilla tra l'accertamento delle competenze linguistiche e di quelle disciplinari. Non ritiene inoltre condivisibile l'idea che, per consentire l'insegnamento con il metodo CLIL, non siano necessarie specifiche strumentazioni informatiche o supporti digitali o cartacei, che, al contrario, rappresentano sussidi importanti per facilitare l'apprendimento. Preannuncia che valuterà l'opportunità di presentare, sul medesimo argomento, atti di indirizzo in Commissione.

5-02083 Giancarlo Giordano: Su talune posizioni economiche concernenti il personale A.T.A. della scuola.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal Governo, in quanto la questione prospettata risulta, nei fatti, ormai superata. Auspica, più in generale, che il Governo si attivi per districare le problematiche relative all'uso di diversificate forme contrattuali nella pubblica amministrazione.

5-02430 Palmieri: Sui progetti « Smart cities ».

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, principalmente in relazione all'impegno personale assunto dal sottosegretario D'Onghia a studiare e adottare misure opportune per ridurre i tempi amministrativi necessari per l'avvio dei progetti « *Smart cities* ». Chiede quindi al rappresentante del Go-

verno di rendere noto alla Commissione il termine di conclusione del procedimento in atto, reputando intollerabile il decorso di due anni dalla pubblicazione dell'avviso della gara in questione e di un anno dalla pubblicazione dei progetti.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che l'audizione del Ministro Giannini,

prevista per il pomeriggio, non potrà avere più luogo e sarà svolta nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 17 aprile 2014.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.10.

ALLEGATO 1

5-00915 Vacca: Sulla situazione e gestione della Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della presentazione dell'interrogazione in oggetto, l'Ufficio sport, in data 18 settembre 2013 ha richiesto al Coni di fornire gli elementi in merito ai quesiti posti.

In data 7 ottobre 2013, il Coni ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta Nazionale n. 195 del 14 maggio 2013 con cui è stata decisa la costituzione in giudizio, dinanzi al Giudice ordinario per l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della F.I.H.P. ed altri amministratori, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente vigilante. A tale proposito, si ricorda che si tratta della prosecuzione *ex* articolo 59 della legge n. 69 del 2009, del giudizio inizialmente instaurato presso la Corte dei conti per il Lazio, la cui carenza di giurisdizione è stata dichiarata con ordinanza n. 13619 del 2012 delle Sezioni Unite della Cassazione, in quanto ai sensi del decreto legislativo n. 249 del 1999, le Federazioni Sportive Nazionali sono persone giuridiche private che, salvo l'obbligo di rispettare il vincolo di destinazione dei contributi ricevuti dal Coni, non sono soggette alle norme di amministrazione e contabilità pubblica e l'eventuale responsabilità gestionale dei loro amministratori e dirigenti non produce un danno erariale ma un pregiudizio del patrimonio di persone giuridiche private.

Con la medesima nota il Coni ha comunicato all'Ufficio sport che, per quanto concerne la posizione del Presidente, in seguito alle condanne penali emesse nei suoi confronti in primo grado, è in corso un procedimento disciplinare presso gli

Organi di Giustizia Sportiva della Federazione, nel quale il Coni non può intervenire. In merito a tale procedimento, la Federazione ha comunicato la sospensione del provvedimento in attesa della sentenza di appello.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 11 « Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi » di cui al Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale in data 30 ottobre 2012, in via preliminare si evidenzia che il Coni, più volte, ha sollecitato le Federazioni Sportive a dare attuazione al Codice, prevedendo una norma *ad hoc* da inserire nei rispettivi Regolamenti di Giustizia.

In particolare, la F.I.H.P. ha istituito nel novembre 2013 una Commissione Etica Sportiva. A tale comunicazione il Coni, con nota dell'8 gennaio, rispondeva evidenziando la mancata natura di organo federale e quindi la necessità di una nuova deliberazione in tal senso della Federazione. La federazione ha poi con nota del 14 febbraio informato il Coni che una nuova deliberazione in tal senso sarà presa nel prossimo Consiglio Federale.

In merito alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 sulla possibilità da parte della Giunta nazionale del Coni di proporre al Consiglio nazionale del Coni il commissariamento delle federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, la materia attiene all'esercizio del potere di vigilanza del Coni che si è

esplicitato in una serie di ispezioni e controlli che hanno portato dapprima al giudizio innanzi alla Corte dei Conti e poi alla prosecuzione in sede di tribunale civile. Solo all'esito del processo con l'accertamento delle sospette irregolarità, l'ente cui spetta la vigilanza potrà valutare se proporre o meno il Commissariamento.

Da parte del Governo vi è stata una attenzione costante al problema posto ed è stato più volte sollecitato il Coni a prendere tutti i provvedimenti necessari a fare in modo che le disposizioni del Codice

di Comportamento vengano non solo recepite ma soprattutto applicate nei tempi più brevi possibili.

Indipendentemente dalle disposizioni di legge e dai codici etici, rimane un problema di trasparenza, opportunità e sensibilità che, allo stato, rientra nella sfera di disponibilità in primo luogo dei soggetti coinvolti e della federazione sportiva che, mi auguro, possa trovare una soluzione immediata. Ove ciò non dovesse accadere, continueremo a spingere il Coni ad operare con maggiore velocità ed incidenza.

ALLEGATO 2

5-01397 Turco: Sulla salvaguardia dei beni e reperti storici e militari della prima guerra mondiale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Turco chiede quali iniziative questo Ministero intenda assumere per assicurare una piena salvaguardia dei cimeli e reperti storici della prima guerra mondiale, posto che alcune leggi regionali ne autorizzano l'attività di ricerca e rimozione dal territorio.

Ringrazio l'onorevole interrogante, che dà l'occasione alla Commissione e al Governo di soffermarsi su questo tema, nell'imminenza del centenario dell'inizio della Grande Guerra.

Vorrei premettere che la legge regionale Veneto n. 17 del 2011, richiamata dall'onorevole interrogante è stata, all'epoca della sua approvazione, oggetto di attenta valutazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali che ne evidenziò, invero, alcuni profili di criticità, alla luce della normativa statale vigente.

Occorre ricordare, infatti, che il legislatore statale, oltre un decennio fa, ha dettato, con la legge n. 78 del 2001 (la cosiddetta « legge Monticone »), un quadro organico di regole e principi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, che per la prima volta veniva considerato unitariamente e tutelato per legge.

In sintesi, la legge Monticone – tuttora vigente – detta i seguenti principi:

le vestigia della Grande Guerra (dalle fortezze alle tracce sul terreno alle lapidi e monumenti ai documenti cartacei e fotografici) sono un insieme unitario che documenta quell'evento storico pertanto ne è vietata l'alterazione e distruzione;

tali vestigia sono protette da un sistema di tutela « più leggero » rispetto a quello proprio dei beni culturali in senso stretto e, in quanto documenti storici, nella tutela e valorizzazione va evitato ogni approccio selettivo, di parte o ideologico; la valorizzazione va condotta secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale;

presso il Ministero è costituito un apposito Comitato tecnico scientifico per la valutazione e il finanziamento di progetti di tutela e valorizzazione.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca da parte di privati dei cimeli storico-militari (una attività che come è noto fra le due guerre mondiali aveva dato luogo a un vero e proprio mestiere, quello dei « recuperanti ») il legislatore del 2001 ha ritenuto non opportuno assimilare la disciplina di tali beni a quella – invero stringente – dei beni di interesse archeologico veri e propri e ha rimesso alle regioni la disciplina legislativa della materia. Viene osservato infatti che buona parte dei beni mobili individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, avendo natura seriale, non presenta l'interesse culturale qualificato di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Non mancarono peraltro fin da allora quanti auspicavano invece l'adozione di una disciplina analoga a quella del patrimonio archeologico, in nome dell'interesse pubblico ad evitare la dispersione e l'ap-

propriazione privata di beni ai quali sempre più la coscienza contemporanea va riconoscendo il valore di testimonianza di interesse pubblico. Ad oggi, comunque, la ricerca e l'apprensione di tali cose da parte di privati non è vietata dallo Stato. Quanto alla legge della regione Veneto, l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di raccolta dei cimeli predetti è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, dell'allegato A, tra i quali figura il « possesso di idonea conoscenza della disciplina della tutela dei beni culturali ».

Tuttavia questa Amministrazione, nell'analizzare il contenuto della legge del Veneto, si preoccupò di chiarire se l'attività di raccolta dei reperti mobili e cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con le sole mani o con ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare, e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo, si ponesse in linea, oppure in contrasto, con il regime di riserva statale delle ricerche di cose di interesse storico, artistico, archeologico nel sottosuolo e con la connessa riserva di appartenenza statale (patrimonio indisponibile) dei reperti mobili da chiunque e in qualunque modo ritrovati (articoli 91 del codice dei beni culturali e del paesaggio e 826 e 839 del codice civile).

Ed ancora: rilevò, nel medesimo testo regionale, una palese contraddittorietà nella parte in cui, pur dichiarando escluse « ogni caso operazioni di scavo » e limitando la ricerca consentita ai soli oggetti posti in superficie, dall'altro lato esso consentiva l'uso del *metal detector*, che serve ad individuare oggetti metallici sepolti servendosi delle sue proprietà magnetiche (uso che è in genere funzionale agli interventi di ricerca più distruttivi).

Per spirito di collaborazione con la regione e cogliendo l'intento della legge regionale volta a regolamentare un'attività di ricerca minuta di oggetti, per lo più seriali come dianzi accennato e già ampiamente praticata dai cittadini nelle zone che furono teatro della Prima guerra mon-

diale, il Ministero richiese al Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio che i competenti organi regionali dessero formale assicurazione che, con successiva modifica normativa, oppure tramite eventuali linee guida o circolari applicative, fosse fatto espresso riferimento alla normativa statale di tutela dei beni culturali di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, escludendo dal novero delle attività consentite dalla legge regionale quelle di ricerca di reperti mobili e cimeli che potessero essere assimilate, di fatto, agli scavi archeologici, nonché che fosse contemplato un più diretto ed esplicito coinvolgimento dei soprintendenti, ai quali deve essere riconosciuto un ruolo indefettibile nella vigilanza sulle attività disciplinate dalla legge di tutela.

Con successiva comunicazione, in effetti, il Capo di Gabinetto della Giunta regionale trasmetteva le rassicurazioni richieste, preannunciandone adeguata evidenza nei provvedimenti regionali attuativi della legge. In particolare riconosceva la competenza autorizzatoria dei soprintendenti in ogni eventuale attività di rimozione dei reperti che comportasse scavo, la esclusione, nell'ambito delle attività ricomprese nella legge regionale, dello svolgimento delle attività di ricerca in aree archeologiche, soprattutto con metal detector, e dello svolgimento di ogni tipo di attività ricompresa nel secondo comma dell'articolo 50 del Codice (distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale).

Questo Ministero, del resto, ha comunque mantenuto una costante vigilanza del territorio attraverso i propri Uffici.

Vorrei da ultimo segnalare l'impegno e l'attenzione del Governo alla tematica richiamata dall'onorevole Turco.

Il Comitato tecnico scientifico istituito dalla legge n. 78, oltre ad avere elaborato le linee guida per gli interventi di tutela e valorizzazione di questo particolare patrimonio, esamina e approva annualmente i progetti presentati per il finanziamento, fra i quali merita particolare segnalazione

il vasto complesso degli interventi già completati Sull'Altopiano dei Sette Comuni.

Rammento infine che sono in corso i lavori del Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2013 (quale organismo di conferma e di sviluppo del Comitato storico scientifico già costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012) chiamato a svolgere quei compiti di promozione e coordinamento di tutte le attività connesse alla commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale.

Ed inoltre che il comma 308 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 143 del 2013 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, al fine di consentire la realizzazione

di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei « Luoghi della memoria » nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale.

La stessa legge, al successivo comma 309, al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

ALLEGATO 3

5-01488 Carocci: Sul riordino degli archivi di Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Carocci chiede se il riordino degli archivi di Stato possa determinare il declassamento dell'Archivio di Stato di Genova.

Vorrei a tale proposito riferire che l'interrogazione fa riferimento ad un ipotetico progetto di riorganizzazione del Ministero che prevederebbe una distinzione tra archivi nazionali e archivi provinciali, e che escluderebbe l'Archivio di Stato di Genova dal novero degli eventuali archivi nazionali.

A tale proposito preciso che, attualmente tale ipotesi non è prevista in nessun disegno di riforma del Ministero.

Occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che le esigenze della *spending review* e, da ultimo, l'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 147, della cosiddetta « legge Delrio » (7 aprile 2014, n. 56) – l'obbligo cioè per tutti i Ministeri di rivedere entro sei mesi la propria articolazione periferica – impongono un ripensamento degli assetti organizzativi anche di questo Ministero. Quali però possano essere gli esiti di tale ripensamento sul sistema degli Archivi di Stato e su quello di Genova in particolare è al momento del tutto prematuro dire.

Fornisco ora alcuni elementi informativi sull'Archivio di Stato di Genova, uno dei principali archivi di Stato italiani. Tale Archivio è ospitato, dal 2004, nel complesso di S. Ignazio, nel quartiere di Carignano, possiede un relevantissimo valore storico e culturale ed è sede della Scuola di Archivistica, Paleografia e Di-

plomatica. Il *corpus* di gran lunga più importante conservato nell'Archivio di Stato di Genova è la raccolta degli atti rogati dai notai genovesi; l'Archivio custodisce, inoltre, tutta la documentazione relativa alla Repubblica di Genova ed ai suoi tribunali. Accanto alla documentazione della antica Repubblica, l'Archivio conserva anche l'ampio *corpus* relativo alla Casa delle compere e dei banchi di San Giorgio comunemente detta Banco di San Giorgio. Il Banco fu un potente istituto finanziario a livello internazionale, che gestiva l'impero coloniale genovese e fu la prima banca pubblica d'Europa.

L'importanza dell'istituto è non solo ben nota ma la sua tutela e la sua valorizzazione costituiscono un primario compito istituzionale per questa Amministrazione.

Le difficoltà dell'Archivio di Genova risiedono, purtroppo, nella carenza degli organici. Il problema è stato segnalato, proprio con riferimento agli archivi ed alle biblioteche, dallo stesso Ministro Franceschini in questa sede, nel corso della sua audizione di martedì scorso. L'Istituto non ha al momento nessun funzionario amministrativo, e può contare solamente su due funzionari archivisti.

Il competente Direttore regionale e la Direzione generale per il personale hanno proceduto a più riprese ai necessari interpellati, volti ad acquisire la disponibilità di dipendenti del Ministero a trasferirsi presso tale Archivio, l'ultimo dei quali è

scaduto martedì scorso 15 aprile, senza riuscire ad avere, a tutt'oggi, disponibilità di personale da assegnare all'istituto.

Voglio comunque assicurare l'impegno istituzionale di questo Ministero e quello personale del Ministro a far sì che, pur

nelle presenti difficili circostanze, agli Archivi di Stato non sia negato quanto necessario all'adempimento del loro prezioso compito di salvaguardare e trasmettere al futuro la memoria storica delle nostre comunità.

ALLEGATO 4

5-01536 Ghizzoni: Sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di illustrazione delle linee programmatiche, ha indicato tra le priorità della propria azione una scuola in cui i bambini e gli studenti possano apprendere la lingua straniera (l'inglese) attraverso la metodologia cosiddetta « CLIL » (*Content and Language Integrated Learning*), vale a dire l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Sulle questioni segnate dagli onorevoli interroganti preciso quanto segue:

a) quanto alla carenza di docenti in possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'insegnamento secondo il metodo CLIL e il ricorso a conversatori madrelingua o a personale esterno, il Ministero si è prontamente attivato per assicurare la formazione del personale docente, con l'obiettivo di valorizzare le professionalità interne e garantire un loro necessario coinvolgimento. A tale scopo l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), già nell'anno 2012, è stato incaricato di coordinare l'organizzazione di 30 corsi di formazione per le competenze metodologico-didattiche e 50 corsi per le competenze linguistico-comunicative destinati ai docenti in servizio. La prima categoria di corsi è in fase di conclusione, mentre il ciclo afferente alla seconda tipologia è stato avviato.

Peraltro, con riferimento alla questione del ricorso a fondi propri della scuola, in gran parte provenienti dal contributo volontario delle famiglie, per consentire la

realizzazione dell'insegnamento secondo il metodo in esame, il Ministero in più circostanze ha ribadito l'opportunità di finalizzare tali contributi al solo ampliamento dell'offerta formativa e non alle attività curricolari.

b) In merito all'assenza di riconoscimenti economici ai docenti coinvolti nel predetto metodo di insegnamento, la questione è particolarmente sentita e potrà essere valutata in occasione del confronto sindacale per il rinnovo del CCNL.

c) In relazione alla formazione dei docenti coinvolti nell'insegnamento con il metodo CLIL, il Ministero, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del riordino dei licei e degli istituti tecnici, aveva costituito uno specifico comitato di esperti con il compito di coordinare la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. Con riguardo, invece, al livello di competenza linguistica per il corpo docente impegnato ad impartire insegnamenti in lingua straniera, l'amministrazione aveva recepito la proposta del suddetto Comitato che aveva considerato sufficiente il livello B2.

Ricordo poi che il Ministero, oltre ai corsi di formazione per le competenze metodologico-didattiche e a quelli per le competenze linguistico-comunicative organizzati dall'Indire, aveva avviato procedure per il finanziamento di ulteriori corsi di formazione a favore delle istituzioni scolastiche, a beneficio di circa 18.000 unità di personale. Detto finan-

ziamento, pari ad euro 2.485.000 e proveniente dai fondi della legge n. 440 del 1997, è stato successivamente ripartito per regione in base al numero dei docenti in servizio nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici e nelle classi quinte delle altre tipologie liceali e degli istituti tecnici. I predetti corsi sono in fase di avvio; gli Uffici scolastici regionali stanno acquisendo le relative candidature delle istituzioni scolastiche.

d) Per quanto riguarda la rimodulazione della programmazione didattica, il Ministero ha fornito ai dirigenti scolastici e ai docenti specifiche indicazioni operative per l'introduzione graduale e flessibile degli insegnamenti di discipline non linguistiche in lingua straniera. In particolare, per l'avvio di tali insegnamenti si è suggerita una programmazione concordata tra il docente di disciplina non linguistica e l'insegnante di lingua straniera nonché l'attivazione, in classe terza, del 50 per cento del monte ore della disciplina veicolata in lingua straniera.

e) Con riguardo, invece, all'osservazione sull'incertezza dei criteri di valutazione, si precisa che la valutazione rimane di competenza esclusiva del docente di disciplina non linguistica secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 122 del 2010 sulla valutazione degli apprendimenti.

f) Quanto alle modalità di svolgimento degli esami di Stato, sottolineo che gli uffici del Ministero stanno valutando l'opportunità della presenza nelle commissioni del docente deputato all'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. Le prime classi a sostenere l'esame di Stato con il metodo di insegnamento CLIL saranno le classi quinte dell'anno scolastico 2014/2015.

g) In relazione alla disponibilità di sussidi didattici specifici, si ritiene utile sottolineare che il metodo di insegnamento CLIL afferisce alle modalità e alle strategie didattiche e cognitive. Pertanto, se, per un verso, tali sussidi possono rappresentare una facilitazione all'apprendimento, per un altro verso tale metodologia non richiede necessariamente specifiche strumentazioni informatiche o supporti digitali o cartacei.

Il Ministro assicura il proprio intendimento di perseguire l'adozione della metodologia descritta, cosciente che questa pratica sia in grado di garantire quelle competenze linguistiche richieste alle future generazioni e necessarie per corrispondere alle rinnovate esigenze di studio e di lavoro.

ALLEGATO 5

5-02083 Giancarlo Giordano: Su talune posizioni economiche concernenti il personale A.T.A. della scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, il personale ATA destinatario delle posizioni economiche, assegnate a seguito del superamento di una specifica procedura selettiva a cui è seguita la frequenza di appositi corsi di formazione, ha ottenuto una specifica valorizzazione professionale attraverso l'assegnazione di particolari mansioni legate all'attuazione dell'offerta formativa (POF) delle singole Istituzioni scolastiche, che si è concretizzata anche nell'assistenza agli alunni diversamente abili e nell'espletamento di attività di primo soccorso.

Le predette mansioni sono state svolte nel corso degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e sono in corso di svolgimento nel corrente anno scolastico.

A seguito dell'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha cristallizzato all'anno 2010 il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici, si sarebbe dovuto procedere al recupero delle somme corrisposte, peraltro per mansioni già svolte a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, sospendendo quelle in corso di erogazione nel corrente anno scolastico, con evidenti riflessi non solo sul piano stipendiale dei singoli dipendenti, ma anche sul corretto funzionamento del corrente anno scolastico.

Come è noto, la questione del recupero delle predette somme corrisposte ai sensi della sequenza contrattuale indicata dagli onorevoli interroganti, è stata risolta in sede di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante « Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola », attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento che ha introdotto l'articolo 1-bis, recante « Posizioni economiche personale ATA » .

Il nuovo articolo ha riconosciuto un beneficio economico *tantum*, rivolto a quei soggetti che dall'anno scolastico 2011/2012 al 2013/2014, sono stati destinatari dell'attribuzione di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007.

A tal fine è stata resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2014.

Nelle more della conclusione della predetta sessione negoziale, per la quale il Ministero sta predisponendo i relativi atti di indirizzo, non si provvede, come espressamente previsto dalla disposizione in parola, al recupero delle somme percepite dal personale ATA per lo svolgimento delle funzioni svolte.

ALLEGATO 6

5-02430 Palmieri: Sui progetti « Smart cities ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'invito al quale l'onorevole interrogante fa riferimento è contenuto in un decreto direttoriale emanato in data 5 luglio 2012 recante « Avviso per la presentazione di Idee Progettuali per *Smart Cities and Communities and Social Innovation* e finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca industriale da svolgersi su specifiche aree tematiche e in partenariato tra grandi operatori, micro, piccole e medie imprese del mezzogiorno d'Italia ed enti pubblici di ricerca. L'attività di ricerca risponderà a finalità di sviluppo economico e sociale dei territori, prevedendo, con una migliore allocazione delle risorse, un complessivo miglioramento della qualità della vita delle collettività residenti, in coerenza con gli orientamenti europei di « Horizon 2020 » e dell'Agenda Digitale Europea, con il Piano Nazionale di *E-Government* e con le azioni in atto nel quadro dell'Agenda Digitale Italiana.

Per la realizzazione degli interventi agevolativi, il MIUR ha stanziato complessivi 655 milioni di euro, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), di cui 170 milioni di euro nella forma del contributo alla spesa e 485,5 milioni di euro nella forma del credito agevolato.

L'interrogante chiede chiarimenti circa lo stato della procedura di finanziamento, che, a suo avviso, sarebbe stata svolta in una tempistica eccessiva, pur dando atto che, allo stato attuale, la fase di selezione delle idee progettuali è stata espletata e resa pubblica con l'emanazione del decreto direttoriale del 13 febbraio 2014, che reca la graduatoria finale.

Occorre evidenziare che l'iter di selezione delle proposte progettuali è risul-

tato abbastanza complesso. Ai sensi del predetto avviso del luglio 2012, i progetti sono stati sottoposti ad una prima selezione, i cui esiti sono confluiti in una prima graduatoria di proposte ammissibili. I proponenti selezionati sono stati invitati a redigere i relativi progetti esecutivi, da sottoporre a valutazione tecnico-scientifica. In ragione degli esiti della nuova valutazione, in data 13 ottobre 2013 è stata approvata una seconda graduatoria, con cui sono stati identificati 32 progetti (due per ciascuno degli ambiti tecnologici previsti dal bando), da sottoporre, ai sensi della normativa vigente che regola l'accesso al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) – (Decreto Ministeriale n. 593 del 2000), alla verifica in loco da parte degli esperti tecnico-scientifici. Espletata tale ultima fase istruttoria, in data 13 febbraio 2014 è stata emanata, con decreto del Capo Dipartimento, la graduatoria finale, contenente l'elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni, con l'indicazione dei costi progettuali aggiornati, a seguito della rideterminazione degli importi effettuata dagli esperti tecnico-scientifici.

Venendo, in definitiva, alla tempistica prevista per l'emanazione dei decreti di agevolazione, si precisa che tale attività dovrebbe concludersi entro la prima metà del mese di maggio. I Fondi previsti a copertura del bando sono ancora nella piena disponibilità del Ministero e destinati all'originaria finalità di spesa.

Resta il mio personale impegno a studiare ed adottare misure opportune per ridurre i tempi amministrativi.